

R.G. n. 7974/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XVII civile

in persona del giudice onorario Maria Gabriella Zimpo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7974 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021,

tra

██████████ **LUCIA** (C.F. ██████████ B), nata a Roma il 11.5.1960 e residente in ██████████ va (RM) alla via 2 Giugno n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ruocco (C.F. RCCNDR76P11C514A) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Foggia (FG) alla via Lustrò n. 29, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione in riassunzione

-parte attrice in riassunzione-

CONTRO

I.B.L. BANCA S.P.A., con sede legale in Roma, Via Venti Settembre n. 30, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5578, Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3263.1, numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 00452550585, Partita IVA 00897081006, in persona del procuratore, dott. ██████████ ro, a tanto abilitato in virtù di procura conferita con atto autentificato dal notaio Andrea Panno di Roma in data 11 luglio 2017, rep. 9190, racc. 5296, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ██████████ G.iani (C.F. ██████████ 4E) e ██████████ i (C.F. ██████████) ed elettivamente domiciliata in Roma, ██████████ i n. 15, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta

-parte convenuta in riassunzione-

OGGETTO: Contratto di finanziamento - Spese up front-recurring.

Conclusioni: come in atti.

Tutto quanto ciò considerato, I.B.L. Banca deve essere condannata alla ripetizione della somma pari ad Euro 2.198,95 nei confronti di Rieti Lucia, oltre interessi legali dalla messa in mora sino al soddisfo.

Va esclusa, invece, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, in mancanza di idonea allegazione e prova.

Per quanto concerne la condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'attrice in comparsa conclusionale, la stessa deve essere respinta, atteso che non ricorrono i presupposti di colpa grave e di dolo richiesti dalla norma, anche in considerazione della complessità della materia trattata.

Quanto alla richiesta di ctu contabile avanzata da parte attrice la stessa deve ritenersi superflua in ragione delle risultanze processuali.

Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.

Le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti in ragione della novità della questione e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che su di essa si sono formati.

P.Q.M.

Visto l'art. 281-*quinquies* c.p.c.;

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione in riassunzione da ■■■■ Lucia avverso la S.p.a. I.B.L. Banca, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, *contrariis reiectis*:

RIGETTA l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva avanzata da parte convenuta; ACCOGLIE la domanda proposta da ■■■■ Lucia nei confronti della S.p.a. I.B.L. Banca e, per l'effetto, CONDANNA I.B.L. Banca S.p.a. alla restituzione di Euro 2.198,95, oltre interessi, in favore di ■■■■ Lucia;

COMPENSA le spese di lite tra le parti.

Roma, 10 luglio 2025

Il Giudice

Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo